

472.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 — Articolo 19)	8
Missioni vevolevoli nella seduta del 27 gennaio 1999	3	(Sezione 3 — Articolo 20, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	8, 9
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Modifica del titolo di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 4 — Ordini del giorno)	10
Presidenza del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento)	5	Disegno di legge S. 3451 (approvato dal Senato) n. 5238	18
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 1 — Articolo 1)	18
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 2 — Articolo 2)	18
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	5, 6	(Sezione 3 — Ordine del giorno)	19
Atti di controllo e di indirizzo	6	Disegno di legge n. 4182	20
<i>ERRATA CORRIGE</i>	6	(Sezione 1 — Articolo 1)	20
Disegno di legge S. 3234 (approvato dal Senato) n. 5459	7	(Sezione 2 — Articolo 2)	20
(Sezione 1 — Articolo 18 ed emendamenti) .	7	(Sezione 3 — Articolo 3)	20
		(Sezione 4 — Articolo 4)	20
		Proposte di legge nn. 646-855-1084-1104-1291-2166-2639-2722-2759-3646-3709-4100-4135-4186	21
		(Sezione 1 — Articolo 5, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	21, 22

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 2 — Articolo 6 ed emendamenti) ..	25	Interrogazioni a risposta immediata	44
(Sezione 3 — Articolo 7 ed emendamenti) ..	26, 27	(Sezione 1 — Criteri di scelta dei dirigenti degli enti pubblici e a capitale pubblico)	44
(Sezione 4 — Articolo 8 ed emendamenti) ..	28, 29	(Sezione 2 — Sviluppo del Mezzogiorno)	44
(Sezione 5 — Articolo 9 ed emendamenti) ..	30	(Sezione 3 — Referendum elettorale)	45
(Sezione 6 — Articolo 10 ed emendamento) .	31	(Sezione 4 — Misure contro l'emigrazione clandestina dall'Albania)	45
(Sezione 7 — Articolo 11 ed emendamenti) .	32	(Sezione 5 — Interventi contro gli scafisti albanesi)	46
(Sezione 8 — Articolo 12 ed emendamenti) .	33	(Sezione 6 — Misure contro la criminalità nel centro-sud)	47
(Sezione 9 — Articolo 13 ed emendamenti) .	34	(Sezione 7 — Iniziative in favore della popo- lazione irachena)	47
(Sezione 10 — Articolo 14 ed emendamento) .	35	(Sezione 8 — Utilizzo dei fondi comunitari) .	47
(Sezione 11 — Articolo 15 ed emendamenti) ..	35	Interrogazioni	48
(Sezione 12 — Articolo 16 ed emendamenti) ..	36	(Sezione 1 — Iniziative fieristiche dell'Ice) ..	48
(Sezione 13 — Articolo 17 ed emendamenti) ..	37	(Sezione 2 — Attuazione della riforma del- l'Ice)	48
(Sezione 14 — Articolo 18 ed emendamenti) ..	37, 38	(Sezione 3 — Industria serica italiana)	49
(Sezione 15 — Articolo 19 ed emendamenti) ..	40		
(Sezione 16 — Articolo 20, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	40, 41		
(Sezione 17 — Articolo 21 ed emendamenti) ..	41, 42		

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 27 gennaio 1999.**

Aleffi, Amoruso, Angelini, Berlinguer, Bianchi Vincenzo, Bindi, Brancati, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, Danese, D'Amico, Delfino Teresio, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gnaga, Lento, Maccanico, Malgieri, Mancina, Mangiacavallo, Masi, Mattioli, Melandri, Melograni, Morgando, Olivo, Pennacchi, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rodeghiero, Salvati, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

(alla ripresa pomeridiana).

Aleffi, Amoruso, Angelini, Berlinguer, Bianchi Vincenzo, Brancati, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, Danese, D'Alema, D'Amico, De Franciscis, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gnaga, Jervolino Russo, Lento, Li Calzi, Mancina, Mangiacavallo, Masi, Mattioli, Melandri, Morgando, Olivo, Pennacchi, Pinza, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rodeghiero, Scoca, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 26 gennaio 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SIMEONE ed altri: « Modifiche all'articolo 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457, in materia di disciplina dei rapporti di

locazione aventi ad oggetto alloggi di edilizia residenziale pubblica » (5595);

SIMEONE ed altri: « Modifica all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di incentivi per le piccole e medie imprese » (5596);

CENTO: « Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di regolamentazione della circolazione nelle aree urbane » (5597);

FINI ed altri: « Nuove disposizioni per i contratti del comparto sicurezza e del comparto difesa » (5598);

GIULIANO: « Interpretazione autentica dell'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e norme in materia di incompatibilità della carica di ministro del Governo della Repubblica » (5599);

SCALIA: « Istituzione dell'Agenzia nazionale per la certificazione di prodotti ecosostenibili » (5600);

GARRA ed altri: « Abrogazione del comma 43 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di divieto di cumulabilità di prestazioni previdenziali e assistenziali con la rendita INAIL » (5603);

OLIVIERI: « Modifica all'articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza » (5604).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 26 dicembre 1998 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

« Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni in materia di dismissione e gestione delle partecipazioni pubbliche » (5601);

dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

« Disposizioni urgenti in materia finanziaria a favore dei Paesi del Centro America, gravemente colpiti dell'uragano Mitch » (5602).

Saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dal Senato.

In data 26 gennaio 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 3455. — « Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale » (*approvato dalla VIII Commissione permanente della Camera e modificato dal Senato*) (2772-B);

S. 2524-B-ter. — « Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto » (*approvato, previ stralci, dalla VI Commissione permanente della Camera e modificato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4565-ter-1-B).

Saranno stampati e distribuiti.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 5534, d'iniziativa dei deputati DE BIASIO CALIMANI ed

altri, ha assunto il seguente titolo: « Restauro Italia: programma pluriennale di interventi per la tutela e lo sviluppo di itinerari e aree di rilevanza storico-culturale e ambientale » (5534).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

TURRONI: « Modifica all'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di pianificazione urbanistica » (5072) *Parere delle Commissioni VII e VIII;*

COPERCINI ed altri: « Istituzione presso il Ministero dell'interno del dipartimento di polizia privata » (5485) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), III, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, XI e XII;*

II Commissione (Giustizia):

PISAPIA: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di valutazione della prova e di esame di persone imputate in procedimento connesso » (5391) *Parere della I Commissione;*

VII Commissione (Cultura):

GIACCO ed altri: « Disposizioni per il completamento dei lavori di ristrutturazione e restauro del teatro "La Nuova Fenice" di Osimo » (5520) *Parere delle Commissioni I e V;*

MARINACCI: « Norme per la tutela del patrimonio urbanistico, architettonico e artistico della città di Trani » (5519) *Parere delle Commissioni I, V e VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

**Trasmissione dal Presidente
del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 gennaio 1999, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, dello schema di direttiva concernente la costituzione della società « Sviluppo Italia ».

Tale comunicazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari.

Il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni similari, con lettera in data 26 gennaio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° ottobre 1996, n. 509, la relazione, approvata dalla Commissione stessa in pari data, sulla Fincantieri (doc. XXIII, n. 21).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 25 gennaio 1999, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del consorzio interuniversitario lombardo per la elaborazione automatica (C.I.L.E.A.) per gli esercizi 1996 e 1997.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, I comma, della legge stessa (doc. XV, n. 176).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera dell'11 dicembre 1998, ha trasmesso cinque note relative all'attuazione data, per la parte di sua competenza: all'ordine del giorno in Assemblea Guido DUSSIN ed altri n. 9/4665/5, concernente l'assegnazione dei giovani che prestano il servizio civile sostitutivo presso i comuni colpiti da calamità naturali, modificato e accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 marzo 1998; all'ordine del giorno in Commissione TASSONE ed altri n. 0/4356/IV/7, concernente la riforma dell'Arma dei carabinieri, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta della IV Commissione (Difesa) del 1° dicembre 1997; all'ordine del giorno in Assemblea FRATTINI n. 9/4354/7, concernente il riordino dei ruoli delle istituzioni del comparto sicurezza, accolto come raccomandazione dal Governo e approvato nella seduta dell'Assemblea del 18 dicembre 1997; all'ordine del giorno in Assemblea NARDINI ed altri n. 9/4354/171, concernente le spese conseguenti all'allargamento della NATO, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 dicembre 1997; alla risoluzione in Commissione ALBONI ed altri n. 7/00189, concernente il riconoscimento degli incarichi di comando validi ai fini dell'avanzamento dei marescialli e dei marescialli ordinari dell'Arma dei carabinieri, modificata e approvata dalla IV Commissione (Difesa) il 2 aprile 1997.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare e sono trasmesse alla IV Commissione (Difesa), competente per materia.

Trasmissione dal ministro della sanità.

Il ministro della sanità, con lettera in data 21 gennaio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 24, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la relazione sullo stato del processo di superamento degli ospedali psichiatrici pubblici e privati

convenzionati e sulla realizzazione dei dipartimenti di salute mentale, alla data del 31 marzo 1998 (doc. CXXVI, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con lettera in data 25 gennaio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nel 1997 dalla procura liquidatoria unificata dell'ente nazionale cellulosa e carta e società controllate.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 26 gennaio 1999, a pagina 3, seconda colonna, tredicesima riga, si intendono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali* »; inoltre, nello stesso *Allegato A*, a pagina 4, prima colonna, quarta riga, la parola: « *Difesa* » si intende sostituita con la seguente: « *Cultura* ».

DISEGNO DI LEGGE: S. 3234 — DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE — LEGGE COMUNITARIA 1998 (APPROVATO DAL SENATO) (5459)

(A.C. 5459 - sezione 1)

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 18.

(Interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire le condizioni riguardanti il progetto, la costruzione, l'assetto e la gestione delle infrastrutture e del materiale rotabile relativi alle linee ferroviarie italiane, nuove ed esistenti, inserite nella rete transeuropea ad alta velocità, affinché ne sia garantita l'interconnessione e l'interoperabilità con il sistema europeo ad alta velocità, anche quale condizione ai fini dell'accesso alla rete ferroviaria nazionale da parte delle ferrovie comunitarie; per dette linee deve essere fatta salva la coerenza dell'insieme della rete ferroviaria esistente sul territorio nazionale, nonché la validità economica delle disposizioni da adottare;

b) indicare gli eventuali casi particolari e le procedure per le richieste di deroga alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI);

c) prevedere che nei documenti generali o nei capitolati di oneri propri di ogni appalto siano incluse le specifiche tecniche di interoperabilità;

d) prevedere che possano essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformità e dell'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità, o la procedura di verifica « CE » dei sottosistemi, uno o più organismi, aventi almeno i requisiti minimi previsti dall'allegato VII della direttiva 96/48/CE.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 18.

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, le parole:* esclusivamente per i casi previsti dall'articolo 7 della direttiva 96/48/CE.

18. 1. Oreste Rossi, Lembo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. I criteri e i principi direttivi di cui al comma 1 devono comunque tenere conto delle valutazioni espresse dal Parlamento nazionale qualora la verifica sullo stato di attuazione del progetto di alta velocità ai sensi dell'articolo 1, comma 5,

della legge n. 662 del 1996, modifichi sostanzialmente il progetto originario.

18. 2. Boghetta.

(A.C. 5459 — sezione 2)

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 19.

(Protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori: criteri di delega).

1. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per dare organica attuazione alla direttiva 96/29/EURATOM del Consiglio, del 13 maggio 1996, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire le misure necessarie ad assicurare, in via generale, la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, nonché le specifiche misure di protezione da attuare anche per le esposizioni a sorgenti naturali di radiazione e per gli interventi di cui, rispettivamente, ai titoli VII e IX della direttiva 96/29/EURATOM;

b) individuare le altre pratiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 96/29/EURATOM, nonché le altre pratiche da sottoporre ad autorizzazione preventiva, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 96/29/EURATOM;

c) indicare le pratiche non soggette ad autorizzazione previste dall'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 96/29/EURATOM;

d) fissare i livelli di eliminazione per lo smaltimento, il riciclo o la riutilizzazione ai fini della deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 96/29/EURATOM.

(A.C. 5459 — sezione 3)

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 20.

(Etichettatura dei prodotti alimentari: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per le politiche agricole e della sanità, possono essere stabilite le eventuali specifiche merceologiche e le indicazioni di utilizzazione, nonché la denominazione di vendita dei prodotti alimentari di un Paese membro, nei casi in cui la stessa:

1) non è disciplinata da disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o dagli usi;

2) designa, nel Paese di produzione, un prodotto che, dal punto di vista della composizione o della fabbricazione, si discosta in maniera sostanziale da quello conosciuto sotto tale denominazione nel Paese di commercializzazione, non garantendo una corretta informazione del consumatore;

b) prevedere anche l'uso della lingua italiana nelle indicazioni che devono essere riportate in etichetta;

c) prevedere la revisione del sistema sanzionatorio dell'intera materia che concerne la etichettatura dei prodotti alimentari, stabilendo, oltre all'introduzione di adeguate sanzioni amministrative pecuniarie, anche un riordino ed una armonizzazione di quelle già esistenti. Il riordino del sistema sanzionatorio nella materia dell'etichettatura dei prodotti alimentari potrà avvenire mediante l'introduzione

della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire venticinque milioni, precisandosi che ai fini della determinazione in concreto della sanzione si dovrà tenere conto del numero dei prodotti o delle loro porzioni aventi un'etichettatura non conforme, fermo restando il rispetto degli altri principi e criteri direttivi indicati all'articolo 2, comma 1, lettera c).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 20.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: e della sanità, aggiungere le seguenti: entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

20. 2. Malentacchi, Cangemi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: possono essere, con la seguente: sono.

20. 5. Malentacchi, Cangemi.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) Prevedere l'obbligo di dichiarare in etichetta l'uso di sostanze o prodotti transgenici.

20. 9. Malentacchi, Cangemi.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 di attuazione delle direttive 93/43/CE e 96/3/CE concernente l'igiene dei prodotti alimentari, aggiungere il seguente comma:

« 1-bis. Le norme si applicano alle industrie alimentari, così come definito all'articolo 2, che utilizzano nelle fasi successive alla produzione primaria un numero di addetti superiori a 5 ».

20. 01. Lembo, Ballaman, Oreste Rossi, Ferrari.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

1. All'articolo 2, lettera b), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, di attuazione della direttiva 93/43/CE e 96/3/CE concernente l'igiene dei prodotti alimentari, sopprimere le parole: « o la fornitura, compresa la somministrazione ».

20. 02. Lembo, Ballaman, Oreste Rossi, Ferrari.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, di attuazione della direttiva 93/43/CE e 96/3/CE concernente l'igiene dei prodotti alimentari, sopprimere le parole: « o la fornitura, compresa la somministrazione ».

20. 03. Lembo, Ballaman, Oreste Rossi, Ferrari.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

1. L'articolo 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, concernente norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio da semi è modificato come segue:

« 1. L'olio ottenuto dall'estrazione a mezzo solvente o dalla pressione meccanica di semi oleosi e successivamente sot-

toposto a processo di rettificazione altrimenti detto di raffinazione è denominato "olio di semi".

2. L'olio ottenuto dalla sola pressione meccanica di semi oleosi è denominato "olio di semi di pressione" od "olio di semi di spremitura".

3. Con successivo decreto saranno stabilite le caratteristiche chimico-fisiche e igienico sanitarie che debbono presentare gli oli di semi di pressione per poter essere commercializzati ».

L'articolo 3 della legge 27 gennaio 1968, n. 35 è abrogato.

20. 04. Oreste Rossi, Lembo.

(A.C. 5459 - sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

visto il dibattito sulla legge comunitaria 1998;

considerato che si sta per aprire un importante e decisivo negoziato nell'Unione europea sia nel volume dei fondi che nelle modalità di gestione e di erogazione degli stessi;

impegna il Governo:

a difendere le priorità per lo Stato italiano data la sua particolare diversità regionale e la elevata differenziazione nella distribuzione del reddito;

a concordare con gli altri Stati membri modalità di gestione dei fondi comunitari compatibili con le regole amministrative dello Stato italiano sia a livello nazionale che regionale e a coordinare le proprie richieste con le esigenze specifiche emergenti nelle singole realtà regionali.

9/5459/1. Volontè, Manzione, Tassone, Grillo.

La Camera,

nell'ambito della discussione del disegno di legge recante disposizione per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1998), premesso che:

il processo di integrazione dei paesi appartenenti all'Unione europea deve avvenire, tenendo conto dell'esigenza di garantire una piena uniformità della legislazione dei singoli paesi;

il nostro paese ha troppo spesso ratificato in ritardo o in maniera incompleta le direttive comunitarie, incorrendo talvolta nelle sanzioni comminate dall'Unione europea;

considerato che l'iter eccessivamente lungo di questa legge comunitaria 1998 per l'accumularsi di ritardi vari si intreccia con la preannunciata presentazione della legge comunitaria 1999;

ritenuto, infine, che questa legge comunitaria 1998 mantiene alcuni deficit di vario tipo, sia nella qualità che nella metodologia dei recepimenti delle direttive;

impegna il Governo:

a tenere nella debita considerazione, in sede di esame del disegno di legge comunitaria 1999, le questioni relative alla politica ambientale, alla tutela dei lavoratori, alla tutela della salute pubblica, che non hanno trovato l'opportuna collocazione nella legge comunitaria 1998, in particolare:

l'estensione delle garanzie per la tutela dei lavoratori sottoposti ad orari notturni, con agevolazioni per coloro i quali convivano con figli minori o disabili;

l'attuazione di una politica dei trasporti e delle infrastrutture che riduca al minimo l'impatto ambientale — soprattutto nella realizzazione del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità — e che privilegi i sistemi su rotaia, in particolare per quel che concerne le merci;

l'utilizzazione della competenza dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dell'Istituto superiore di sanità, al quale affidare il vaglio preventivo dei provvedimenti in materia di esposizione alle radiazioni ionizzanti;

la necessità di garantire che l'emanazione di nuove norme concernenti limiti per le sostanze pericolose così come previsto dall'articolo 18 della legge 24 aprile 1998, n. 128, avvenga sempre a maggior tutela della salute dei cittadini, adottando in ogni caso il valore più basso;

l'opportunità di mantenere la conferenza dei servizi con le competenze e con la composizione già vigente ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 19 maggio 1997, n. 137;

l'introduzione, per quel che concerne l'etichettatura dei prodotti alimentari, dell'obbligo di specificare l'eventuale presenza, tra gli ingredienti, di prodotti geneticamente manipolati;

ad adottare tutte le misure opportune, in sede nazionale ed internazionale, per riaprire in Europa la discussione sul regime di protezione efficace ed equilibrato.

9/5459/2. De Benetti, Paissan.

La Camera,

premessi che:

è auspicabile in via generale che il contenuto del disegno di legge comunitaria possa essere per il futuro caratterizzato da un contenuto più organico e maggiormente rispondente ai principi della legge 9 marzo 1989, n. 86, in modo in particolare da pervenire all'individuazione di stabili criteri di metodo per il recepimento del diritto comunitario nell'ambito del nostro ordinamento;

per quanto riguarda lo specifico contenuto del medesimo disegno di legge, all'articolo 7 si autorizza il Governo ad emanare testi unici compilativi delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal provvedimento in

esame, senza precisare espressamente estensione e limiti del potere normativo per tale via conferito all'esecutivo;

l'articolo 1, comma 3, dispone che gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive siano trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia;

impegna il Governo:

nell'esercizio del potere normativo di cui all'articolo 7, ad apportare soltanto le modificazioni e le integrazioni necessarie per garantire la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa, mantenendosi nei limiti propri del coordinamento formale;

a trasmettere alle Camere i decreti legislativi ed i regolamenti da emanare in attuazione di direttive comunitarie per il prescritto parere soltanto dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge.

9/5459/3. Lembo, Cananzi, Siniscalchi, Frattini, Anedda, Carmelo Carrara.

La Camera,

premessi che:

la nostra società si trova a dover affrontare con sempre maggior frequenza i problemi di quei soggetti che, per dimensione di reddito, anzianità, menomazioni o altro, non sono in grado di sopperire con le proprie esclusive forze alle proprie esigenze vitali;

spesso si tratta di vere e proprie sacche di emarginazione la cura delle quali viene lasciata al buon cuore di enti privati o di singoli particolarmente sensibili che operano spesso privi di vero e proprio appoggio da parte delle istituzioni;

altre volte sono gli enti pubblici territoriali a farsi carico di queste realtà senza disporre tuttavia di mezzi e fondi

sufficienti per attuare interventi sistematici che abbiano carattere di reale efficacia ed efficienza;

particolarmente deficitari sono gli interventi nei confronti della tossicodipendenza, dell'assistenza agli anziani nei confronti della cura di particolari patologie come ad esempio il morbo di Alzheimer, delle misure a difesa dell'infanzia violata, della cura ed il recupero di portatori d'*handicap* fisici e psichici;

impegna il Governo

ad utilizzare i fondi strutturali a finalità sociali anche per la costruzione di strutture finalizzate agli scopi socio-sanitari di cui in premessa.

9/5459/4. Pezzoli, Fei, Nan, Fiori.

La Camera,

premesso che l'articolo 17 della legge comunitaria 1998, al comma 1, elimina dal nostro ordinamento giuridico il divieto della prestazione di lavoro notturno per le donne, modificando il testo dell'articolo 5 della legge n. 903 del 1977;

considerando che, nell'ambito della legge comunitaria, relativamente al problema del lavoro notturno per le donne, l'obbligo per il Governo italiano è quello di emanare solo norme volte ad eliminare l'incompatibilità dell'articolo 5 della legge n. 903 del 1977 con l'articolo 5 della direttiva del Consiglio 76/207/CEE;

rilevato che, sempre l'articolo 17 della legge comunitaria 1998, introduce norme che andranno a disciplinare, attraverso lo strumento della delega legislativa al Governo, il lavoro notturno in generale, travalicando i confini normativi della legge comunitaria;

registrando che la Commissione lavoro della Camera, in tema di disciplina dell'orario di lavoro, sta già lavorando su un pacchetto di provvedimenti in materia;

impegna il Governo:

a emanare, non prima di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di lavoro notturno;

ad acquisire comunque, sugli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 17 della legge comunitaria 1998, le valutazioni delle competenti Commissioni parlamentari in merito alla rispondenza di tali provvedimenti con i principi e i criteri direttivi fissati dal comma 2 dell'articolo 17 della presente legge.

9/5459/5. Fiori, Pezzoli, Fei, Nan.

La Camera,

rilevato che la legge comunitaria 1998 arriva con ritardo all'approvazione e questo impone carattere di urgenza all'esame del provvedimento, ostacolando di fatto un approfondimento parlamentare adeguato all'importanza dei temi trattati;

considerato che come sottolineato anche dal parere del Comitato per la legislazione, il disegno di legge in esame contiene modifiche legislative che non costituiscono diretta attuazione di norme comunitarie, il che configura un uso distorto di questo strumento legislativo in analogia a quanto da tempo avviene con i collegati alle finanziarie;

visto l'uso eccessivamente ampio dello strumento della delega legislativa per l'attuazione di direttive comunitarie anche di notevole delicatezza e rilievo, quali quelle relative al trattamento dei dati personali e agli appalti pubblici e lavoro notturno, il tutto non corredato da adeguati principi e criteri direttivi delle deleghe medesime come sottolineato dal parere del Comitato per la legislazione;

rilevato infine che per le materie più importanti non doveva essere adottato lo strumento delle deleghe bensì quello della disciplina diretta della materia da parte del Parlamento, come avvenuto in precedenti leggi comunitarie,

impegna il Governo:

a predisporre tempestivamente le future leggi comunitarie ed a promuoverne l'iter in modo da consentire l'approfondimento e l'approvazione parlamentare in tempi più congrui;

a prevedere una disciplina diretta da parte della legge comunitaria delle materie di maggiore rilievo o che tocchino aspetti decisivi e delicati della vita dei cittadini al fine di non sottrarre al Parlamento le sue funzioni fondamentali in campo legislativo;

a precisare in maniera più dettagliata ed esaustiva i principi e criteri direttivi delle deleghe, ricorrendo per le direttive di maggiore rilievo a deleghe specifiche in luogo di deleghe di carattere generale che mal si prestano al rispetto del dettato dell'articolo 76 della Costituzione.

9/5459/6. Nan, Pezzoli.

La Camera,

esaminato l'A.C. 5459 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1998;

premesso che il decreto legislativo 155, che recepisce le direttive 931/43/CEE e 96/3/CEE, reca norme in materia di igiene dei prodotti alimentari e istituisce il Sistema HACCP (*Hasard Analysis and Critical Control Points*) che serve ad individuare i punti critici nella lavorazione degli alimenti in cui si possono verificare dei rischi per il prodotto;

tenuto conto che tale decreto impone alle imprese di adeguarsi a tale normativa, appesantendole di numerosi vincoli burocratici e oneri economici;

tenuto conto che tali oneri vanno a ricadere in particolare sulla piccola e media imprese e sugli artigiani che operano in tale settore, rendendo di fatto poco competitivo il comparto alimentare italiano nei confronti degli altri *partner* europei;

tenuto conto che il settore alimentare rappresenta una significativa leva economica per la crescita dell'economia padana;

impegna il Governo

a semplificare, in tempi brevi, le norme legislative previste nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, al fine di alleggerire i numerosi adempimenti a cui sono sottoposte le piccole e medie imprese che si impegnano nel settore alimentare.

9/5459/7. Ballaman, Lembo, Dalla Rosa, Oreste Rossi.

La Camera,

esaminato l'A.C. 5459 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1998;

premesso che la direttiva CEE 91/477 in materia di armi da fuoco poneva le basi per il coordinamento e l'armonizzazione delle legislazioni nazionali dei paesi membri in tale materia;

premesso che il legislatore comunitario considera armi ai fini di legge solo quelle da fuoco e pertanto non ha disciplinato in alcun modo quelle ad aria compressa, che sono armi da sparo e non da fuoco e che anche in seguito il legislatore comunitario non ha mai regolamentato le armi ad aria compressa;

tenuto conto che tutti gli Stati membri, con la sola eccezione dell'Italia, pongono in essere regimi giuridici particolarmente liberali per le armi ad aria compressa al di sotto di un certo livello di energia erogato dal proiettile e che in tutti gli Stati membri, sempre con la sola eccezione dell'Italia, queste armi ad aria compressa sono di libera vendita, senza formalità, ai cittadini maggiorenni;

tenuto conto che l'Italia considera in tutto e per tutto le armi ad aria compressa alla stregua delle armi comuni da sparo e che il livello di energia del proiettile al di sotto del quale un oggetto non è più con-

siderato arma è vago (l'articolo 2 della legge 110/1975 parla di "attitudine a recare offesa alla persona") e crea una deprecabile situazione di mancanza della certezza del diritto;

impegna il Governo

a riesaminare la materia, adeguandola in assenza di un pronunciamento del legislatore comunitario, alla norma tedesca che considera a pieno titolo armi solo quegli strumenti in grado di lanciare un proiettile con energia cinetica superiore a 7,5 *joule*.

9/5459/8. Oreste Rossi, Bampo.

La Camera,

esaminato l'A.C. 5459 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1998;

premesso che:

la legislazione italiana, con la legge 3 maggio 1989, n. 169, che reca disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino, definisce le forme di latte in latte fresco con tempo di conservazione di 4 giorni e latte a lunga conservazione;

la legislazione tedesca consente di produrre latte a media conservazione, con un limite temporale di scadenza pari a 7 giorni, creando di fatto una fascia intermedia;

tale tipo di latte viene commercializzato anche nel nostro paese creando una situazione di concorrenza sleale nei confronti dei produttori di latte italiani che si adeguano alla normativa nazionale;

impegna il Governo

ad intervenire in sede comunitaria perché sia varata in tempi rapidi una normativa generale, che valga per tutti i paesi membri, sul trattamento e la commercializzazione del latte alimentare e vaccino, in-

tendendo per latte fresco quello con limite temporale di scadenza pari a 4 giorni. Le norme sul latte a lunga conservazione rimangono inalterate.

9/5459/9. Vascon, Copercini, Oreste Rossi, Lembo.

La Camera,

esaminato l'A.C. 5459 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1998;

premesso che:

è in vigore la legge 27 gennaio 1968, n. 35, che reca "Norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi";

gli obblighi derivanti da tale legge trovano applicazione solamente per gli oli prodotti in Italia, in quanto in base ai principi della libera circolazione delle merci e del reciproco riconoscimento delle legislazioni non è possibile bloccare la libera circolazione, nel nostro paese, di oli ottenuti con il solo processo di pressione e oli non decolorati provenienti da paesi esteri;

tenuto conto che le disposizioni presenti all'articolo 1 e all'articolo 3 della sopra citata legge comportano forti diminuzioni di competitività per le nostre aziende e penalizzazioni per la produzione agricola;

impegna il Governo

a intervenire in tempi brevi per sopprimere le norme previste all'articolo 1 e all'articolo 3 della sopra citata legge, al fine di permettere alle imprese impegnate nel settore di competere alla pari con le imprese straniere.

9/5459/10. Copercini, Bampo, Oreste Rossi, Ballaman, Lembo.

La Camera,

tenuto conto della disponibilità anticipata dal Governo nel corso dell'esame in Commissione del provvedimento, ad alcune modifiche nel settore della politica agricola;

premesso che è in corso di presentazione da parte del Governo al Parlamento la legge comunitaria 1999;

rilevato che appare urgente una revisione della disciplina, dei controlli e della vigilanza sull'uso delle denominazioni di origine protette, attualmente contenuta nell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 — legge comunitaria 1995-1997;

sottolineato che risulta necessario integrare il sistema anche con riferimento alle attestazioni di specificità;

considerato che è urgente definire adeguatamente il ruolo dei consorzi di tutela, che rappresentano uno strumento importante per lo svolgimento dell'attività di vigilanza contro le contraffazioni e gli atti di concorrenza sleale nonché per l'attività di promozione dei prodotti di qualità, che integrano una quota insostituibile della produzione nazionale,

impegna il Governo

a inserire nel prossimo disegno di legge comunitaria le disposizioni già approvate in proposito dalla Camera nell'iniziativa legislativa sulle denominazioni di origine e oggetto di precise proposte emendative all'articolo 53 della legge n. 128 del 1998 presentata nel corso dell'esame in sede referente presso la XIV Commissione, purché non in contrasto con il diritto comunitario.

9/5459/11. Ferrari, Sedioli.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

esaminato l'AC 5459,

ricordato che la direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici recepita dall'Italia con il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, articolo 11, comma 6, prevede l'obbligo, a carico di coloro che immettono in commercio sul territorio nazionale dispositivi su misura, di presentare al Ministero della sanità un elenco di detti dispositivi e che tale elenco deve essere aggiornato ogni sei mesi a partire dalla data della prima notifica;

considerato che la dicitura « aggiornato » aveva sollevato qualche problema interpretativo, giacché secondo le associazioni di categoria l'elenco doveva essere inviato qualora vi fossero state delle variazioni nella tipologia di produzione, mentre secondo il Ministero della sanità tutti i produttori di dispositivi medici su misura, anche se già iscritti e registrati per tutte le tipologie di produzione, dovevano inviare ogni sei mesi una raccomandata in cui si doveva dichiarare che non erano intervenute variazioni tipologiche nella produzione di dispositivi su misura, con un inutile aggravio di adempimenti burocratici;

preso atto che con circolare del 24 luglio 1998, il Ministero della sanità risolveva la questione precisando che « per quanto riguarda gli aggiornamenti (...) è necessario inviare al Ministero della sanità una dichiarazione solo nel caso di variazione. Per variazione si intende, in particolare, qualsiasi modifica sostanziale relativa alle tipologie di dispositivi prodotti e già comunicati al Ministero della sanità »;

valutata la maggiore « forza » di una disposizione legislativa rispetto ad una amministrativa;

impegna il Governo

ad inserire nella legge comunitaria 1999 il contenuto della citata circolare.

9/5459/13. Michielon, Barral, Oreste Rossi, Lembo.

La Camera,

premessò che:

l'essenza di bergamotto è una produzione di « nicchia » che viene sottoposta in maniera pesante alla concorrenza di differenti preparazioni prodotte chimicamente, sfruttandone la rinomanza del nome in modo improprio;

bisogna necessariamente porre il consumatore in grado di sapere se l'essenza usata nei prodotti cosmetici sia o meno di origine naturale e che ciò assicurerebbe anche la salvaguardia del prodotto dal punto di vista economico;

occorre anche valorizzare l'unicità del prodotto senza snaturarne le caratteristiche visto che la coltivazione della coltura del bergamotto è un insostituibile fonte di integrazione di reddito in particolari e ben definite aree della regione Calabria, fortemente depresse;

la legge comunitaria 1995-1997, all'articolo 28 del testo definitivo ha recepito un emendamento del Parlamento che prevede il corretto uso nell'indicazione nell'etichettatura dei prodotti cosmetici dell'utilizzo di essenze naturali o sintetiche, e che si tratta di una disposizione che va in favore della tutela dell'essenza del bergamotto certamente sfavorevole per le industrie cosmetiche, soprattutto francesi, che non a caso vi si oppongono ed hanno avviato una assurda procedura di infrazione;

per meglio tutelare e rafforzare il bergamotto e la sua essenza, la XIII Commissione permanente agricoltura, sta esaminando una proposta di legge per il riconoscimento della denominazione di origine dell'agrume in oggetto, e che nel frattempo sarebbe opportuno che il Governo si attivasse affinché non si vanifichino a causa di attacchi esterni le deboli norme di tutela del prodotto attualmente vigenti,

impegna il Governo

a porre in essere le indispensabili iniziative necessarie a difendere il bergamotto e la

sua essenza dai costanti attacchi speculativi portati dalle industrie cosmetiche ed altresì a far osservare con severità le norme sull'utilizzo, in etichettatura, dell'origine delle essenze cosmetiche, di cui all'articolo 28 della legge comunitaria 1995-1997, purché non in contrasto con il diritto comunitario.

9/5459/14. Aloï, Pecoraro Scanio.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

premessò che:

con l'approvazione dell'articolo 17, comma 1, del disegno di legge A.C. n. 5459 è stata superata dal nostro ordinamento giuridico l'incompatibilità, dichiarata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee con sentenza del 4 dicembre 1997, dell'articolo 5, della legge 903 del 1977 sul divieto di lavoro notturno delle donne, con l'articolo 5 della direttiva del Consiglio 76/207/CEE sulla parità di trattamento tra lavoratori e lavoratrici;

con l'articolo 17, comma 2 del disegno di legge A.C. n. 5459, e fino all'approvazione della legge organica in materia di orario di lavoro, viene conferita dal Governo la delega ad emanare uno o più decreti legislativi in materia di lavoro notturno, la quale dovrà ispirarsi ai principi e criteri direttivi richiamati nella stessa norma;

in tema di disciplina dell'orario di lavoro occorre procedere ad un coordinamento con i progetti di legge attualmente all'esame della Commissione lavoro della Camera e che operando diversamente, infatti, si assisterebbe ad una pericolosa frammentazione di una disciplina, quella dell'orario di lavoro, che invece ha bisogno, per evidenti motivi di uniformità e coerenza, di essere ricondotta ad unità, in un unico provvedimento legislativo;

impegna il Governo ad affrontare in modo organico il recepimento della direttiva comunitaria sull'orario di lavoro 93/104/CE, tenendo conto, in proposito, della positiva volontà espressa sulla materia dalle parti sociali attraverso l'accordo interconfederale del 12 novem-

bre 1997 di ricezione della direttiva 93/104/CEE sull'orario di lavoro, nel rispetto degli impegni recentemente assunti dal Governo nei confronti delle parti sociali con il patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 22 dicembre 1998.

9/5459/15. Lombardi, Stelluti.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3451 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPENSI PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEGLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI (APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE DEL SENATO) (5238)

(A.C. 5238 — sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 1.

1. Il limite di spesa previsto dalle vigenti disposizioni per i compensi di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, dovuti ai presidenti ed ai componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, è elevato di lire 120 miliardi a decorrere dall'anno 1999.

2. La misura dei compensi, differenziata secondo quanto previsto dal medesimo articolo 4, comma 5, secondo periodo, della citata legge n. 425 del 1997, e nel limite di spesa complessiva rideterminato ai sensi del comma 1, è stabilita in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola.

3. Nel limite di spesa complessiva come rideterminato dal comma 1 è altresì attribuito un compenso per i componenti dei consigli di classe presso cui si svolgono gli esami preliminari ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 425 del 1997. La quota-parte da riservare al predetto

compenso e la relativa misura sono stabilite nella stessa contrattazione collettiva di comparto.

4. Fino al prossimo rinnovo del contratto collettivo di comparto del personale della scuola alla determinazione della misura dei compensi di cui ai commi 2 e 3 si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

(A.C. 5238 — sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'articolo 1, pari a lire 120 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

(A.C. 5238 - sezione 3)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

in sede di approvazione dell'A.C. 5328 relativo all'adeguamento dei compensi per le commissioni giudicatrici degli esami di Stato;

considerato che nel provvedimento non vengono ancora rivalutate le misure di

indennità di trasferta del personale scolastico, da molti anni ferme ad importi assolutamente inadeguati;

impegna il Governo

a predisporre opportuni ed immediati provvedimenti tendenti a rivalutare in modo significativo le indennità di trasferta del personale scolastico, nell'ambito della più complessiva regolamentazione inerente a tutta la pubblica amministrazione.

9/5238/1 Casinelli, Voglino, Ricci, Bova, Albanese, Bonomi, Servodio, Riva.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA CECA SULLA RECIPROCA COOPERAZIONE, FATTO A PRAGA IL 7 DICEMBRE 1996 (4182)

(A.C. 4182 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica ceca sulla reciproca cooperazione, fatto a Praga il 7 dicembre 1996.

(A.C. 4182 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4182 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 21 milioni annue per ciascuno degli anni 1999 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4182 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTE DI LEGGE: CAVERI; BALOCCHI; TERESIO DELFINO; MUS-SOLINI; POLENTA ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA; D'INIZIATIVA POPOLARE; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE; S. 55-67-237-274-798-982-1288-1443/A; SENATORI: PROVERA, ROBERTO NAPOLI ED ALTRI; DI ORIO ED ALTRI; MARTELLI, SALVATO, BERNASCONI ED ALTRI, D'INIZIATIVA POPOLARE, CENTARO ED ALTRI (APPROVATO DAL SENATO); SAIA ED ALTRI; SENATORI: ROBERTO NAPOLI ED ALTRI; DI ORIO ED ALTRI (APPROVATA DAL SENATO); BONO; SAIA ED ALTRI: MODIFICHE ALLE LEGGI 2 DICEMBRE 1975, N. 644, E 12 AGOSTO 1993, N. 301, IN MATERIA DI CONSENSO AL PRELIEVO DI ORGANI E DI TESSUTI DA CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO (646-855-1084-1104-1291-2166-2639-2722-2759-3646-4135-4186)

(A.C. 646 – sezione 1)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Disposizioni di attuazione delle norme sulla dichiarazione di volontà).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, con proprio decreto, disciplina:

a) i termini e le modalità attraverso i quali le aziende unità sanitarie locali sono tenute a notificare, secondo le forme stabilite dalla legge, con la garanzia di effettiva notifica, ai propri assistiti, la richiesta di esprimere la loro volontà favorevole o contraria in ordine alla donazione di organi e di tessuti successivamente alla morte;

b) le modalità attraverso le quali ciascun soggetto di cui alla lettera a) è tenuto

a dichiarare la propria volontà, favorevole o contraria, in ordine alla donazione di organi e di tessuti successivamente alla morte, prevedendo che la dichiarazione debba essere resa entro novanta giorni dalla data di notifica della richiesta ai sensi della lettera a);

c) le modalità attraverso le quali i soggetti che non hanno dichiarato alcuna volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti successivamente alla morte sono sollecitati periodicamente a rendere tale dichiarazione di volontà, anche attraverso l'azione dei medici di medicina generale;

d) i termini e le modalità attraverso i quali modificare la dichiarazione di volontà resa;

e) le modalità di conservazione dei dati relativi ai donatori, ai soggetti che non hanno espresso alcuna volontà e ai non donatori presso le aziende unità sanitarie locali, nonché di registrazione dei medesimi dati sui documenti sanitari personali;

f) le modalità di trasmissione dei dati relativi ai donatori, ai soggetti che non

hanno espresso alcuna volontà ed ai non donatori dalle aziende unità sanitarie locali al Centro nazionale per i trapianti, ai centri regionali o interregionali per i trapianti e alle strutture per i prelievi;

g) le modalità attraverso le quali i comuni trasmettono alle aziende unità sanitarie locali i dati relativi ai residenti.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Ministro della sanità entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede a trasmettere a tutti i cittadini maggiori di 18 anni una lettera che invita gli stessi, qualora ritengano utile donare i propri organi a fine di trapianto una volta accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578 e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, ad esplicitare presso l'azienda sanitaria locale, ufficio donazioni, la propria volontà di donare.

1-bis. I cittadini donatori verranno forniti di una tessera di donazione, equivalente alla *Donor-card* inglese, nonché viene apposto sulla carta d'identità la sigla "D" che sta per donatore.

5. 19. Cè, Bianchi Clerici.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5. 1. Saia, Pisapia.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) i termini, le forma e le modalità attraverso i quali le aziende unità sanitarie locali sono tenute a notificare ai propri

assistiti, secondo le modalità stabilite dalla legge, la richiesta di dichiarare la propria libera volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte, a scopo di trapianto, secondo modalità tali da garantire l'effettiva conoscenza della richiesta da parte di ciascun assistito;

Conseguentemente alla lettera b) sopprimere le parole: favorevole o contraria.

5. 60. La Commissione.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) i termini e le modalità con cui invitare i cittadini a dichiarare la propria volontà favorevole in ordine al prelievo di organi nonché gli strumenti lavorativi idonei a documentare la certezza dell'informazione degli stessi.

5. 41. Cè.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) i termini e le modalità con cui invitare i cittadini a dichiarare la propria volontà in ordine al prelievo di organi nonché gli strumenti lavorativi idonei a documentare la certezza dell'informazione degli stessi.

5. 43. Cè.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: le aziende unità sanitarie locali con le seguenti: comuni attraverso i servizi di stato civile e anagrafe.

Conseguentemente, sostituire la parola: assistiti con la seguente: cittadini.

5. 2. Saia, Valpiana, Maura Cossutta, Pisapia.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: favorevole o contraria.

5. 10. Valpiana.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o contraria.

5. 23. Carlesi.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: I cittadini italiani per i quali non risulta, con atto formale individuato dal Ministero della sanità ai sensi del presente articolo di legge, essere stati informati, sono considerati non donatori.

5. 32. Conti, Gramazio, Carlesi, Porcu.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: di cui alla lettera a).

5. 3. Saia, Pisapia.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: favorevole o contraria.

5. 11. Valpiana.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: o contraria.

5. 24. Carlesi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: prevedendo che la dichiarazione fino alla fine della lettera.

5. 4. Saia, Pisapia.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e con effettiva garanzia di ricevimento della notifica da parte della azienda unità sanitaria locale.

5. 12. Valpiana.

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

5. 5. Saia, Pisapia.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: alcuna volontà con le seguenti: la volontà favorevole.

* **5. 13.** Valpiana, Maura Cossutta, Grimaldi.

Al comma 1 lettera c), sostituire le parole: alcuna volontà con le parole: volontà favorevole.

* **5. 20.** Carlesi.

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: periodicamente.

5. 14. Valpiana, Maura Cossutta, Grimaldi, Saia

Al comma 1 lettera c) sostituire le parole: periodicamente con le seguenti: ogni anno.

5. 26. Cè.

Al comma 1 lettera c) sostituire le parole: periodicamente con le seguenti: ogni due anni.

5. 27. Cè.

Al comma 1 lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e gli uffici della pubblica amministrazione nei casi di richiesta dei documenti personali di identità.

5. 52. La Commissione.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) le modalità con le quali modificare sia la dichiarazione di volontà esplicita, sia l'eventuale silenzio-assenso pregresso.

5. 28. Garra.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: modificare con la seguente: ritirare.

5. 15. Valpiana.

Al comma 5, lettera d), dopo le parole: modificare aggiungere le seguenti: , in ogni momento.

5. 29. Cè.

Dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) i termini e le modalità attraverso le quali accertare se la richiesta di cui alla lettera a) sia stata effettivamente notificata al cittadino; prevedendo che qualora non sia documentata tale notifica, il soggetto non può essere considerato donatore.

5. 30. Cè.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: ai soggetti fino a: ai non donatori.

5. 21. Carlesi.

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: ai soggetti che non hanno espresso alcuna volontà e ai non donatori con le seguenti: e alle persone che non abbiano espresso la volontà.

5. 16. Valpiana, Maura Cossutta, Grimaldi.

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: non donatori presso aggiungere le seguenti: gli uffici di stato civile ed anagrafe dei Comuni e

5. 6. Saia, Valpiana, Maura Cossutta, Pisapia.

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

5. 7. Saia, Maura Cossutta, Valpiana, Pisapia.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: ai soggetti che non hanno espresso alcuna volontà ed ai non donatori.

*** 5. 17.** Valpiana, Maura Cossutta, Grimaldi.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: ai soggetti che non hanno espresso alcuna volontà ed ai non donatori.

*** 5. 22.** Carlesi.

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: dalle aziende unità sanitarie locali con le seguenti: dai comuni.

5. 50. Saia, Maura Cossutta, Valpiana, Pisapia.

Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: i dati relativi a residenti con le seguenti: tutti i dati relativi alla volontà di donazione dei propri cittadini residenti.

5. 9. Saia, Valpiana, Maura Cossutta, Pisapia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. La annotazione della manifestazione di volontà, positiva o negativa, apparirà mediante l'apposizione della dicitura "Si-Donatore" oppure "Non donatore" su tutti i documenti personali, come la carta d'identità, il passaporto, il libretto di lavoro, la tessera sanitaria e altri documenti simili.

5. 33. Conti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. I soggetti cui non sia stata notificata la richiesta di dichiarare la propria volontà in ordine al prelievo successivamente alla morte, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, non possono essere considerati donatori.

5. 31. Cè.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alle disposizioni del presente articolo è data attuazione contestualmente alla istituzione della tessera sanitaria di cui all'articolo 59, comma 50, della legge 27

dicembre 1997, n. 449, con modalità tali da non comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, rispetto a quelli necessari per la distribuzione della predetta tessera.

5. 51. *(nuova formulazione)* La Commissione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definiti i termini e le modalità della dichiarazione di volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti successivamente alla morte da parte degli stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale nonché degli stranieri che richiedono la cittadinanza.

5. 53. La Commissione

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. I prelievi di organi e di tessuti disciplinati dalla presente legge sono effettuati esclusivamente a scopo di trapianto terapeutico.

5. 01. La Commissione.

(A.C. 646 – sezione 2)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DEI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI.

ART. 6.

(Principi organizzativi).

1. L'organizzazione nazionale dei prelievi e dei trapianti è costituita dal Centro

nazionale per i trapianti, dalla Consulta tecnica permanente per i trapianti, dai centri regionali o interregionali per i trapianti, dalle strutture per i prelievi, dalle strutture per la conservazione dei tessuti prelevati dalle strutture per i trapianti, e dalle aziende unità sanitarie locali.

2. È istituito il sistema informativo dei trapianti nell'ambito del sistema informativo sanitario nazionale.

3. Il Ministro della sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, stabilisce gli obiettivi, le funzioni e la struttura del sistema informativo dei trapianti, comprese le modalità del collegamento telematico tra i soggetti di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse informatiche e telematiche disponibili per il Servizio sanitario nazionale ed in coerenza con le specifiche tecniche della rete unitaria della pubblica amministrazione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

Al comma 1, dopo le parole: dal Centro Nazionale per i trapianti, aggiungere le seguenti: dall'Elenco unico nazionale dei pazienti in attesa dal Trapianto.

6. 3. Conti, Carlesi.

Al comma 1 sopprimere le parole: dalle strutture per la conservazione dei tessuti prelevati.

6. 1. Cè.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Il collegamento in via telematica di cui al comma 2 deve essere realizzato entro due anni dall'approvazione della presente legge.

6. 2. Cè.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Per l'istituzione del sistema informativo dei trapianti è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annui a decorrere dal 1999.

6. 4. La Commissione.

(A.C. 646 — sezione 3)

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Centro nazionale per i trapianti).

1. È istituito presso l'Istituto superiore di sanità il Centro nazionale per i trapianti, di seguito denominato « Centro nazionale ».

2. Il Centro nazionale è composto:

a) dal direttore dell'Istituto superiore di sanità, con funzioni di presidente;

b) da un rappresentante per ciascuno dei centri regionali o interregionali per i trapianti, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) dal direttore generale.

3. I componenti del Centro nazionale sono nominati con decreto del Ministro della sanità.

4. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità ovvero tra i medici non dipendenti dall'Istituto in possesso di comprovata esperienza in materia di trapianti ed è

assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale. Al rapporto contrattuale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Centro nazionale si avvale del personale dell'Istituto superiore di sanità.

6. Il Centro nazionale svolge le seguenti funzioni:

a) cura, attraverso il sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 6, la tenuta delle liste delle persone in attesa di trapianto, differenziate per tipologia di trapianto, risultanti dai dati trasmessi dai centri regionali o interregionali per i trapianti, ovvero dalle strutture per i trapianti e dalle aziende unità sanitaria locali, secondo modalità tali da assicurare la disponibilità di tali dati 24 ore su 24;

b) definisce i parametri tecnici ed i criteri per l'inserimento dei dati relativi alle persone in attesa di trapianto allo scopo di assicurare l'omogeneità dei dati stessi, con particolare riferimento alla tipologia ed all'urgenza del trapianto richiesto, e di consentire l'individuazione dei riceventi;

c) individua i criteri per la definizione di protocolli operativi per l'assegnazione degli organi e dei tessuti secondo parametri stabiliti esclusivamente in base alle urgenze ed alle compatibilità risultanti dai dati contenuti nelle liste di cui alla lettera a);

d) definisce linee guida rivolte ai centri regionali o interregionali per i trapianti allo scopo di uniformare l'attività di prelievo e di trapianto sul territorio nazionale;

e) verifica l'applicazione dei criteri e dei parametri di cui alla lettera c) e delle linee guida di cui alla lettera d);

f) procede all'assegnazione degli organi per i casi relativi alle urgenze, per i programmi definiti a livello nazionale e per i tipi di trapianto per i quali il bacino di

utenza minimo corrisponde al territorio nazionale, secondo i criteri stabiliti ai sensi della lettera c);

g) definisce criteri omogenei per lo svolgimento dei controlli di qualità sui laboratori di immunologia coinvolti nelle attività di trapianto;

h) individua il fabbisogno nazionale di trapianti e stabilisce la soglia minima annuale di attività per ogni struttura per i trapianti e i criteri per una equilibrata distribuzione territoriale delle medesime;

i) definisce i parametri per la verifica di qualità e di risultato delle strutture per i trapianti;

l) svolge le funzioni attribuite ai centri regionali e interregionali per i tipi di trapianto il cui bacino di utenza minimo corrisponde al territorio nazionale;

m) promuove e coordina i rapporti con le istituzioni estere di settore al fine di facilitare lo scambio di organi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

Al comma 2, lettera c) dopo le parole: da un direttore generale aggiungere le parole: purché laureato in medicina e chirurgia e al 2° livello della carriera dirigenziale.

7. 18. Conti, Gramazio, Porcu, Carlesi.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 2, lettera c) dopo le parole: da un direttore generale aggiungere le parole: purché laureato in medicina e chirurgia.

7. 19. Conti.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole: ovvero dalle strutture per i trapianti e dalle aziende unità sanitarie locali.

*** 7. 14.** Signorino.

Al comma 6, lettera a) sopprimere le parole: ovvero dalla struttura per i trapianti e dalle aziende Unità sanitaria locali.

*** 7. 15.** Cè.

Al comma 6, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) provvede all'assegnazione degli organi sulla base di criteri operativi per la definizione e la rateazione delle urgenze.

7. 1. Saia, Maura Cossutta, Valpiana, Pisapia.

Al comma 6, lettera c) sopprimere le parole: la definizione di protocolli operativi per.

7. 11. Cè.

Al comma 6, lettera c), dopo le parole: degli organi e dei tessuti aggiungere la seguente: sani.

7. 16. Conti, Gramazio, Carlesi, Porcu, Delmastro delle Vedove.

Al comma 6, sopprimere la lettera d).

7. 4. Cè.

Al comma 6, lettera e), sopprimere le parole: dei criteri e dei parametri di cui alla lettera c) e.

7. 2. Saia, Maura Cossutta, Valpiana, Pisapia.

Al comma 6, sopprimere la lettera f).

7. 5. Cè.

Al comma 6, sopprimere la lettera h).

* 7. 3. Burani Procaccini.

Al comma 6, sopprimere la lettera h).

* 7. 6. Cè.

Al comma 6, sopprimere la lettera h).

* 7. 17. Conti, Gramazio, Carlesi.

Al comma 6, sopprimere la lettera l).

7. 8. Cè.

Al comma 6, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

m-bis) presenta al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge e contenente i dati relativi alla situazione dei trapianti e prelievi in ambito nazionale.

7. 9. Cè.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Il Centro nazionale per i trapianti integrato da tre clinici esperti in materia di trapianti di organi, di cui almeno uno rianimatore, e da tre esperti rappresentativi delle associazioni che operano nel settore dei trapianti costituiscono la consulta tecnica permanente per i trapianti di seguito denominata. Consulta. I tre clinici esperti in materia di trapianti e i tre esperti indicati dalle associazioni sono nominati con decreto del Ministro della sanità per una durata di due anni, rinnovabili alla scadenza. La consulta predispone gli indirizzi tecnico operativi per lo svolgimento delle attività di prelievo e di trapianto di organi e svolge funzioni consultive a favore del Centro nazionale.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8.

7. 10. Cè.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Nel caso in cui due soggetti siano giudicati parimenti idonei a ricevere l'organo o il tessuto oggetto di trapianto il Centro nazionale per i trapianti o il Centro regionale o interregionale assegna l'organo o il tessuto al soggetto residente geograficamente più vicino a quello soggetto al prelievo.

7. 12. Chiappori.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Nel caso in cui due soggetti siano giudicati parimenti idonei a ricevere l'organo o il tessuto oggetto di trapianto il Centro nazionale per i trapianti o il Centro regionale o interregionale assegna prioritariamente l'organo al soggetto che ha dichiarato la volontà da più tempo di essere donatore.

7. 13. Chiappori.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Per l'istituzione del Centro nazionale per i trapianti è autorizzata la spesa complessiva di lire 740 milioni annui a decorrere dal 1999, dei quali 240 milioni per la copertura delle spese relative al direttore generale e 500 milioni per le spese di funzionamento.

7. 20. La Commissione.

(A.C. 646 – sezione 4)

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Consulta tecnica per i trapianti).

1. È istituita la Consulta tecnica permanente per i trapianti, di seguito deno-

minata « Consulta ». La Consulta è composta dal direttore dell'Istituto superiore di sanità, o da un suo delegato, dal direttore generale del Centro nazionale, dai coordinatori dei centri regionali e interregionali per i trapianti, dai rappresentanti di ciascuna delle regioni che abbia istituito un centro interregionale, da tre clinici esperti in materia di trapianti di organi e di tessuti, di cui almeno uno rianimatore, e da tre esperti delle associazioni nazionali che operano nel settore dei trapianti e della promozione delle donazioni.

2. I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Ministro della sanità per la durata di due anni, rinnovabili alla scadenza.

3. La Consulta predispone gli indirizzi tecnico - operativi per lo svolgimento delle attività di prelievo e di trapianto di organi e svolge funzioni consultive a favore del Centro nazionale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: tre clinici fino alla fine del comma con le seguenti: da tre medici esperti in materia di trapianti di organi e di tessuti individuati con gli stessi criteri previsti per l'istituzione delle commissioni per l'accertamento della morte ai sensi della legge 29 gennaio 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 53.

8. 1. Burani Procaccini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: tre esperti delle associazioni nazionali che operano nel settore dei trapianti e della promozione delle donazioni con le seguenti: due esperti delle associa-

zioni che operano nel settore dei trapianti ed uno rappresentativo delle associazioni che rappresentano i non donatori.

8. 2. Cè.

Al comma 1, sostituire le parole: delle associazioni nazionali che operano nel settore dei trapianti e della promozione delle donazioni con le seguenti: rappresentativi rispettivamente delle associazioni dei donatori, dei non donatori e dei malati.

8. 3. Cè.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: nazionali.

8. 4. Cè.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e della promozione delle donazioni.

8. 5. Cè.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I componenti della consulta sono laureati in medicina.

8. 6. Cè.

Al comma 2, dopo le parole: i componenti della Consulta aggiungere le parole: sono laureati in medicina e chirurgia.

8. 7. Conti, Gramazio, Carlesi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Per l'istituzione della Consulta è autorizzata la spesa di lire 100 milioni annui a decorrere dal 1999.

8. 8. La Commissione.

(A.C. 646 — sezione 5)**ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 9.***(Centri regionali e interregionali).*

1. Le regioni, qualora non abbiano già provveduto ai sensi della legge 2 dicembre 1975, n. 644, istituiscono un centro regionale per i trapianti ovvero, in associazione tra esse, un centro interregionale per i trapianti, di seguito denominati, rispettivamente, « centro regionale » e « centro interregionale ».

2. Il Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il bacino di utenza minimo, riferito alla popolazione, in corrispondenza del quale le regioni provvedono all'istituzione di centri interregionali.

3. La costituzione ed il funzionamento dei centri interregionali sono disciplinati con convenzioni tra le regioni interessate.

4. Il centro regionale o interregionale ha sede presso una struttura pubblica e si avvale di uno o più laboratori di immunologia per i trapianti per l'espletamento delle attività di tipizzazione tissutale.

5. Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni non abbiano promosso la costituzione dei centri regionali o interregionali il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, previo invito alle regioni inadempienti a provvedere entro un termine congruo, attiva i poteri sostitutivi.

6. Il centro regionale o interregionale svolge le seguenti funzioni:

a) coordina le attività di raccolta e di trasmissione dei dati relativi alle persone

in attesa di trapianto nel rispetto dei criteri stabiliti dal Centro nazionale;

b) coordina le attività di prelievo e i rapporti tra i reparti di rianimazione presenti sul territorio e le strutture per i trapianti, in collaborazione con i coordinatori locali di cui all'articolo 11;

c) assicura il controllo sull'esecuzione dei test immunologici necessari per il trapianto avvalendosi di uno o più laboratori di immunologia per i trapianti;

d) procede all'assegnazione degli organi in applicazione dei criteri stabiliti dal Centro nazionale, in base alle priorità risultanti dalle liste delle persone in attesa di trapianto di cui all'articolo 7, comma 6, lettera a);

e) assicura il controllo sull'esecuzione dei test di compatibilità immunologica nei programmi di trapianto nel territorio di competenza;

f) coordina il trasporto dei campioni biologici, delle *équipes* sanitarie e degli organi e dei tessuti nel territorio di competenza;

g) cura i rapporti di collaborazione con le autorità sanitarie del territorio di competenza e con le associazioni di volontariato.

7. Le regioni esercitano il controllo sulle attività dei centri regionali e interregionali sulla base di apposite linee guida emanate dal Ministro della sanità.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**ART. 9.***Sopprimere il comma 2.***9. 8. Cè.**

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il centro regionale o interregionale ha sede presso una struttura pubblica o privata accreditata provvista di idoneo laboratorio di immunologia per i trapianti per l'espletamento dell'attività di tipizzazione tessutale.

9. 2. Cè.

Al coma 4, dopo le parole: una struttura pubblica aggiungere le seguenti: o privata accreditata.

9. 3. Cè.

Al comma 6, lettera c) dopo le parole: dei test immunologici aggiungere le seguenti: sul donatore e/o sul ricevente.

9. 4. Cè.

Al comma 6, lettera c), dopo le parole: test immunologici aggiungere le seguenti: , sul donatore e sul ricevente.

9. 7. Cè.

Al comma 6, lettera c), aggiungere in fine le parole: allo scopo di assicurare l'idoneità del donatore.

9. 9. La Commissione.

Al comma 6, sopprimere la lettera d).

9. 1. Saia, Valpiana, Maura Cossutta, Pisapia.

Al comma 7, sopprimere le parole da: sulla base fino alla fine del comma.

9. 6. Cè.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Per l'istituzione e il funzionamento dei centri regionali e interregionali

è autorizzata la spesa di lire 4.200 milioni annue a decorrere dal 1999.

9. 10. La Commissione.

(A.C. 646 - sezione 6)

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

(Coordinatori dei centri regionali e interregionali).

1. Le attività dei centri regionali e dei centri interregionali sono coordinate da un coordinatore nominato dalla regione, o d'intesa tra le regioni interessate, per la durata di cinque anni, rinnovabili alla scadenza, tra i medici che abbiano acquisito esperienza nel settore dei trapianti.

2. Nello svolgimento dei propri compiti, il coordinatore regionale o interregionale è coadiuvato da un comitato regionale o interregionale composto dai responsabili, o loro delegati, delle strutture per i prelievi e per i trapianti presenti nell'area di competenza e da un funzionario amministrativo delle rispettive regioni.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

Al comma 1, dopo le parole: sono coordinate da un coordinatore aggiungere le parole: laureato in medicina e chirurgia.

10. 1. Conti, Gramazio.

(A.C. 646 — sezione 7)**ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 11.***(Coordinatori locali).*

1. Le funzioni di coordinamento delle strutture per i prelievi sono svolte da un medico dell'azienda sanitaria competente per territorio che abbia maturato esperienza nel settore dei trapianti designato dal direttore generale dell'azienda per un periodo di cinque anni, rinnovabile alla scadenza.

2. I coordinatori locali provvedono, secondo le modalità stabilite dalle regioni:

a) ad assicurare l'immediata comunicazione dei dati relativi al donatore, tramite il sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 6, al centro regionale o interregionale competente ed al Centro nazionale, al fine dell'assegnazione degli organi;

b) a coordinare gli atti amministrativi relativi agli interventi di prelievo;

c) a curare i rapporti con le famiglie dei donatori;

d) ad organizzare attività di informazione, di educazione e di crescita culturale della popolazione in materia di trapianti nel territorio di competenza.

3. Nell'esercizio dei compiti di cui al comma 2 i coordinatori locali possono avvalersi di collaboratori scelti tra il personale sanitario ed amministrativo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**ART. 11.**

Al comma 1, sostituire le parole: dell'azienda sanitaria competente per territo-

rio che abbia maturato esperienza nel settore dei trapianti designato dal direttore generale dell'azienda *con le seguenti:* per ogni struttura di prelievo, che abbia maturato esperienza nel settore dei trapianti, designato dal direttore generale, dell'azienda sanitaria competente per territorio.

11. 1. Cè.

Al comma 1, sostituire le parole: dell'azienda sanitaria competente per territorio che abbia maturato esperienza nel settore dei trapianti designato dal direttore generale dell'azienda con le seguenti: che abbia maturato esperienza nel settore dei trapianti, designato dal direttore generale, dell'azienda sanitaria competente per territorio.

11. 4. Cè.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

*** 11. 2.** Cè.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

*** 11. 5.** Burani Procaccini.

Al comma 2, lettera d) sopprimere le parole: , di educazione e crescita culturale.

11. 3. Cè.

Al comma 3, dopo le parole: possono avvalersi di aggiungere: due.

11. 6. Burani Procaccini.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Per l'attuazione degli articoli 10 e 11 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni annui a decorrere dal 1999.

11. 10. La Commissione.

(A.C. 646 — sezione 8)**ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 12.***(Strutture per i prelievi).*

1. Il prelievo di organi è effettuato presso le strutture sanitarie accreditate dotate di reparti di rianimazione. L'attività di prelievo di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, può essere svolta anche nelle strutture sanitarie accreditate non dotate di reparti di rianimazione.

2. Le regioni, nell'esercizio dei propri poteri di programmazione sanitaria e nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, provvedono, ove necessario, all'attivazione o al potenziamento dei dipartimenti di urgenza e di emergenza sul territorio ed al potenziamento dei centri di rianimazione e di neuroranimazione, con particolare riguardo a quelli presso strutture pubbliche accreditate ove, accanto alla rianimazione, sia presente anche un reparto neurochirurgico.

3. I prelievi possono altresì essere eseguiti, su richiesta, presso strutture diverse da quelle di appartenenza del sanitario chiamato ad effettuarli, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla incompatibilità dell'esercizio dell'attività libero - professionale, a condizione che tali strutture siano idonee ad effettuare l'accertamento della morte, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**ART. 12.**

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: reparti di rianimazione aggiungere le seguenti: e neurochirurgia.

12. 1. Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

12. 2. Cè.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: 29 dicembre 1993, n. 578 aggiungere le seguenti: e decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582.

12. 3. Cè, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sopprimere le parole: con particolare riguardo a quelli presso strutture pubbliche accreditate ove, accanto alla rianimazione, sia presente anche un reparto neurochirurgico.

12. 4. Cè.*Sopprimere il comma 3.***12. 5.** Cè.

Al comma 3, dopo le parole: su richiesta aggiungere le seguenti: del responsabile della struttura.

12. 6. Cè.

Al comma 3, aggiungere in fine le parole: e dotata di reparto di rianimazione e neurochirurgia.

12. 7. Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: e del decreto del Ministro della Sanità 22 agosto 1994, n. 582.

12. 8. Cè.

(A.C. 646 – sezione 9)

ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

(Prelievi).

1. Il collegio medico di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 578, nei casi in cui si possa procedere al prelievo di organi, è tenuto alla redazione di un verbale relativo all'accertamento della morte. I sanitari che procedono al prelievo sono tenuti alla redazione di un verbale relativo alle modalità di accertamento della volontà espressa in vita dal soggetto in ordine al prelievo di organi nonché alle modalità di svolgimento del prelievo.

2. I verbali di cui al comma 1 sono trasmessi in copia, a cura del direttore sanitario, entro le settantadue ore successive alle operazioni di prelievo, alla regione nella quale ha avuto luogo il prelievo ed agli osservatori epidemiologici regionali, a fini statistici ed epidemiologici.

3. Gli originali dei verbali di cui al comma 1, con la relativa documentazione clinica, sono custoditi nella struttura sanitaria ove è stato eseguito il prelievo.

4. Il prelievo è effettuato in modo tale da evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie. Dopo il prelievo il cadavere è ricomposto con la massima cura.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: redazione di un verbale *aggiungere*

le seguenti: sulle procedure di accertamento di morte con allegata documentazione oraria relativa ai *test* clinici e strumentali.

13. 1. Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: relativo all'accertamento di morte *con le seguenti:* sul tipo di accertamento di morte, ovvero se a norma dell'articolo 1 oppure dell'articolo 3 e 4 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582 e dettagliata documentazione relativa ai *test* clinici e strumentali, firmati per ogni controllo dal collegio medico.

13. 2. Cè, Bianchi Clerici.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della morte *aggiungere le seguenti:* contenente dettagliata documentazione oraria relativa ai *test* clinici e strumentali.

13. 3. Cè.

Al comma 3 in fine aggiungere le seguenti parole: nonché una copia della documentazione clinica è fornita tempestivamente alla famiglia del donatore che ne faccia richiesta scritta.

13. 4. Cè, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

5. Il Ministro della sanità, sentita la Consulta di cui all'articolo 8, definisce, con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per la certificazione dell'idoneità dell'organo prelevato al trapianto.

13. 5. La Commissione.

(A.C. 646 — sezione 10)**ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 14.***(Strutture per la conservazione dei tessuti prelevati).*

1. Le regioni, sentito il centro regionale o interregionale, individuano le strutture sanitarie pubbliche aventi il compito di conservare e distribuire i tessuti prelevati, certificandone la idoneità e la sicurezza.

2. Le strutture di cui al comma 1 sono tenute a registrare i movimenti in entrata ed in uscita dei tessuti prelevati, inclusa l'importazione, secondo le modalità definite dalle regioni.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**ART. 14.**

Al comma 1, sostituire la parola: pubbliche con la seguente: accreditate.

14. 1. Cè.**(A.C. 646 — sezione 11)****ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 15.***(Strutture per i trapianti).*

1. Le regioni individuano, nell'ambito della programmazione sanitaria, tra le strutture accreditate quelle idonee ad effet-

tuare i trapianti di organi e di tessuti. Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità ed il Centro nazionale, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione delle strutture di cui al presente articolo, in base ai requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 29 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1992, nonché gli *standard* minimi di attività per le finalità indicate dal comma 2.

2. Le regioni provvedono ogni due anni alla verifica della qualità e dei risultati delle attività di trapianto di organi e di tessuti svolte dalle strutture di cui al presente articolo revocando l'idoneità a quelle che abbiano svolto nell'arco di un biennio meno del 50 per cento dell'attività minima prevista dagli *standard* di cui al comma 1.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**ART. 15.**

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: criteri con la seguente: requisiti.

15. 2. Cè.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: nonché gli standard minimi fino alla fine del comma.

15. 3. Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministero della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge emana un decreto ministeriale con l'elenco delle strutture private accreditate ad eseguire espianto o trapianto di organi e tessuti in base alle

norme previste dalla presente legge. L'elenco deve essere aggiornato ogni due anni.

15. 1. Valpiana, Saia

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono, ogni anno, utilizzando enti certificatori qualificati, la verifica dell'attività di trapianto di organi e tessuti svolta dalle strutture, revocando l'idoneità a quelle che non rispettano gli *standard* prefissati di qualità delle procedure e risultati.

15. 4. Cè.

Al comma 2, sopprimere le parole: revocando l'idoneità a quelle che fino alla fine del comma.

15. 5. Cè, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nelle zone di confine possono stipularsi apposite convenzioni nell'ambito della cooperazione transfrontaliera.

15. 6. Cè.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per l'attuazione degli articoli 12, 14 e 15 è autorizzata la spesa di lire 2.450 milioni annui a decorrere dal 1999.

15. 7. La Commissione.

(A.C. 646 – sezione 12)

ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 16.

(Determinazione delle tariffe).

1. Il Ministero della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina periodicamente la tariffa per le prestazioni di prelievo e di trapianto di organi e di tessuti, prevedendo criteri per la ripartizione della stessa tra le strutture di cui agli articoli 12 e 15, secondo modalità tali da consentire il rimborso delle spese sostenute dal centro regionale o interregionale, nonché il rimborso delle spese aggiuntive relative al trasporto del feretro nel solo ambito del territorio nazionale sostenute dalla struttura nella quale è effettuato il prelievo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 16.

Al comma 1, sopprimere le parole da: nonché il rimborso delle spese aggiuntive, fino alla fine del comma.

16. 2. Cè.

Al comma 1, sopprimere le parole: nel solo ambito del territorio nazionale.

16. 1. Valpiana.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le tariffe e la ripartizione dei finanziamenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro il mese di gennaio di ogni anno.

16. 3. Cè.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il rimborso annuo delle spese aggiuntive relative al trasporto del feretro,

nei limiti indicati dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni a decorrere dal 1999.

16. 4. La Commissione.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

(A.C. 646 – sezione 13)

ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 17.

(Obblighi del personale impegnato in attività di prelievo e di trapianto).

1. I medici che effettuano i prelievi e i medici che effettuano i trapianti devono essere diversi da quelli che accertano la morte.

2. Il personale sanitario ed amministrativo impegnato nelle attività di prelievo e di trapianto è tenuto a garantire l'anonimato dei dati relativi al donatore ed al ricevente.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 17.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il prelievo e il trapianto sono eseguiti da due distinte *équipes* di operatori.

17. 1. Valpiana, Saia.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e questi ultimi diversi da quelli che chiedono l'accertamento.

17. 4. Cè, Clerici Bianchi, Santandrea.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il prelievo e il trapianto sono eseguiti da due distinte *équipes* di operatori.

17. 2. Valpiana, Saia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Il personale sanitario, amministrativo e ausiliario che intenda far obiezione di coscienza all'attività di prelievo e trapianto viene trasferito ad altro reparto.

17. 3. Valpiana, Saia.

(A.C. 646 – sezione 14)

ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO IV

IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI ORGANI E DI TESSUTI E TRAPIANTI ALL'ESTERO.

ART. 18.

(Importazione ed esportazione di organi e di tessuti).

1. L'esportazione a titolo gratuito di organi e di tessuti prelevati da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, nonché l'importazione di organi e di tessuti possono essere effettuate esclusivamente tramite le strutture di cui agli articoli 12 e 15, previa autorizzazione del rispettivo centro regionale o interregionale ovvero del Centro nazionale nei casi previsti dall'articolo 7, comma 6, lettera l), che verificano che l'organo o il tessuto siano stati certificati all'origine, per qualità e sicurezza, secondo gli *standard* nazionali.

2. L'autorizzazione all'importazione è rilasciata a condizione che, a cura del

vettore, siano apposte esternamente all'involucro contenente l'organo o il tessuto le seguenti indicazioni:

- a) l'ente o l'istituto estero mittente;
- b) la struttura italiana destinataria;
- c) l'organo o il tessuto oggetto dell'importazione;
- d) il certificato di origine di conforme qualità e sicurezza.

3. Il Ministro della sanità, o per sua delega il sanitario preposto agli uffici sanitari di frontiera, rilascia tempestivamente l'autorizzazione all'importazione. Il direttore sanitario della struttura destinataria, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'organo o del tessuto, trasmette alla competente autorità sanitaria di frontiera una dichiarazione attestante la corrispondenza dell'organo o del tessuto ricevuto con quanto dichiarato dal vettore e la non sussistenza di elementi contrastanti con le norme relative all'importazione di materiale biologico. Copia della dichiarazione è contestualmente inviata al Centro nazionale nonché al centro regionale o interregionale competente per territorio.

4. L'autorizzazione all'esportazione è rilasciata a condizione che a cura del vettore siano apposte, esternamente all'involucro contenente l'organo o il tessuto, le seguenti indicazioni:

- a) la struttura italiana mittente;
- b) l'ente o l'istituto estero destinatario;
- c) l'organo o il tessuto oggetto dell'esportazione;
- d) il certificato di origine di conforme qualità e sicurezza;
- e) la dichiarazione da parte del Centro nazionale che escluda la presenza sul territorio nazionale di un soggetto maggiormente idoneo a ricevere l'organo o il tessuto oggetto di esportazione, fatti salvi gli eventuali accordi internazionali in materia.

5. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 non è richiesta per le esportazioni effettuate in esecuzione di convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 18.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 18.

(Esportazione ed importazione di organi e di tessuti).

1. L'esportazione a titolo gratuito di organi e di tessuti prelevati da soggetti di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, nonché l'importazione a titolo gratuito di organi e di tessuti possono essere effettuate esclusivamente tramite le strutture di cui agli articoli 12 e 15, previa autorizzazione del rispettivo centro regionale o interregionale ovvero del Centro nazionale nei casi previsti dall'articolo 7, comma 6, lettera l), secondo modalità definite con decreto del ministro della sanità, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in base a principi che garantiscano la certificazione della qualità e della sicurezza dell'organo o del tessuto e la conoscenza delle generalità del donatore da parte della competente autorità sanitaria.

2. È vietata l'esportazione di organi e tessuti verso quelle nazioni che ne fanno libero commercio.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 non è richiesta per le esportazioni e le importazioni effettuate in esecuzione di convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, nonché degli

accordi o delle intese conclusi ai sensi dell'accordo quadro ratificato con la legge 8 marzo 1995, n. 76.

18. 15. *(Ulteriore formulazione).* La Commissione.

Al comma 1, dopo le parole: della legge 29 dicembre 1993, n. 578, *aggiungere le seguenti:* del decreto ministeriale n. 582 del 1994. L'esportazione e l'importazione è vietata nei confronti delle nazioni che hanno attività di trapianto e/o espantato a pagamento.

18. 6. Cè, Clerici Bianchi, Santandrea.

Al comma 1, dopo le parole: effettuate esclusivamente *aggiungere le parole:* da Stati esteri che assicurino tutte le norme di garanzia medica previste dalla presente legge.

18. 11. Conti.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: ovvero del Centro nazionale nei casi previsti dall'articolo 7, comma 6, lettera l).

18. 7. Cè.

Al comma 1, dopo le parole: per qualità e sicurezza *aggiungere le seguenti* e volontà del donatore.

18. 1. Valpiana, Maura Cossutta, Grimaldi, Saia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In caso di importazione di organi o tessuti l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere concessa solo dopo aver accertato che gli organi o i tessuti da importare non siano stati oggetto di transazione commerciale con la persona donatrice.

18. 2. Valpiana, Saia.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e di volontà espressa dal donatore.

18. 5. Valpiana, Maura Cossutta, Grimaldi, Saia.

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e di volontà espressa dal donatore.

18. 16. Valpiana, Maura Cossutta, Grimaldi, Saia.

Al comma 4, lettera e), dopo le parole: la dichiarazione *aggiungere la seguente:* scritta.

18. 8. Cè.

Al comma 4, lettera e), sostituire la parola: maggiormente con la seguente: parimenti.

18. 9. Cè.

Al comma 4, lettera e), sopprimere le parole: fatti salvi gli eventuali accordi internazionali in materia.

* **18. 3.** Valpiana, Saia.

Al comma 4, lettera e), sopprimere le parole: fatti salvi gli eventuali accordi internazionali in materia.

* **18. 10.** Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Sopprimere il comma 5.

18. 4. Valpiana.

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché di accordi o intese conclusi ai sensi dell'accordo quadro ratificato con la legge 8 marzo 1995, n. 76.

18. 12. Olivieri, Boato, Schmid.

(A.C. 646 — sezione 15)**ARTICOLO 19 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 19.***(Trapianti all'estero).*

1. Le spese di iscrizione in organizzazioni di trapianto estere e le spese di trapianto all'estero sono a carico del Servizio sanitario nazionale limitatamente al trapianto di organi e solo se la persona è stata iscritta nella lista di attesa di cui all'articolo 7, comma 6, lettera *a*), per un periodo di tempo superiore allo *standard* definito con decreto del Ministro della sanità per ciascuna tipologia di trapianto e secondo le modalità definite con il medesimo decreto.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**ART. 19.**

Al comma 1, sopprimere le parole da: per un periodo di tempo superiore fino alla fine del comma.

19. 2. Cè.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Le spese di trapianto all'estero sono altresì a carico del Servizio sanitario nazionale nei casi in cui il trapianto sia ritenuto urgente secondo criteri stabiliti dal centro nazionale.

19. 1. Saia, Pisapia, Maura Cossutta, Valpiana.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente lettera:

d-bis) è vietata l'importazione di tessuti e di organi a scopo di trapianto da paesi la cui legislazione prevede la possibilità di prelievo e relativa vendita di organi provenienti da cadaveri di cittadini condannati a morte.

19. 3. Conti, Carlesi.

(Testo così modificato nel corso della seduta e riferito, come articolo aggiuntivo, all'articolo 18).

(A.C. 646 — sezione 16)**ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****CAPO V****FORMAZIONE DEL PERSONALE.****ART. 20.***(Formazione).*

1. Il Ministro della sanità, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, istituisce borse di studio per la formazione del personale di cui al comma 2, anche presso istituzioni straniere, e per l'incentivazione della ricerca nel campo dei prelievi e dei trapianti di organi e di tessuti.

2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono riservate al personale delle strutture che svolgono le attività di cui alla presente legge nonché alla qualificazione del personale anche non laureato addetto all'assistenza ai donatori e alle persone sottoposte a trapianto.

3. Il numero e le modalità di assegnazione delle borse di studio sono annualmente stabiliti con il decreto di cui al comma 1.

4. Le regioni promuovono l'aggiornamento permanente degli operatori sanitari ed amministrativi coinvolti nelle attività connesse all'effettuazione dei trapianti.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 20.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

20. 1. Bianchi Clerici.

Al comma 2, sopprimere le parole: nonché alla qualificazione del personale anche non laureato addetto all'assistenza ai donatori e alle persone sottoposte a trapianto.

20. 3. Cè.

Al comma 2, dopo le parole: nonché alla qualificazione aggiungere le seguenti parole: degli specializzandi nelle materie chirurgiche, in neurologia, in anesthesiologia e rianimazione, in medicina legale, e.

20. 4. Burani Procaccini.

Al comma 2, sopprimere le parole: anche non laureato addetto all'assistenza ai donatori e alle persone sottoposte a trapianto.

20. 2. Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: nel limite di lire 1.000 milioni annue a decorre dal 1999.

20. 5. La Commissione.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Obiezione di coscienza).

1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di accertamento di morte, all'interruzione delle misure rianimatorie di prelievo e di trapianto disciplinate dalla presente legge qualora sollevi obiezioni di coscienza, previa dichiarazione scritta resa al medico responsabile della struttura di appartenenza.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'applicazione delle tecniche disciplinate dalla presente legge.

20. 01. Cè.

(A.C. 646 — sezione 17)

ARTICOLO 21 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO VI

SANZIONI.

ART. 21.

(Sanzioni).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni degli articoli

12, 14 e 15 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 20 milioni.

2. La sanzione di cui al comma 1 è applicata dalle regioni con le forme e con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

3. Chiunque procura per lucro un organo o un tessuto prelevato da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, ovvero ne fa comunque commercio, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 300 milioni a lire 800 milioni. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 21.

Al comma 1, sostituire le parole: da lire 2.000.000 *con le seguenti:* da lire 10.000.000.

21. 1. Cè.

Al comma 1, sostituire le parole: a lire 20.000.000 *con le seguenti:* a lire 50.000.000.

21. 2. Cè.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Chiunque riceve denaro o altra utilità o ne accetta la promessa per con-

sentire al prelievo dei propri organi o quello di altra persona è punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa di 50 milioni.

21. 8. Cè, Bianchi Clerici.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: e con la multa da lire 300 milioni a lire 800 milioni *con le seguenti:* e con la multa da lire 20 milioni a lire 300 milioni.

21. 3. Garra.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Chiunque dichiara la morte cerebrale senza rispettare i parametri stabiliti dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582 e in contrasto con la presente legge nella parte relativa al consenso è punito con la reclusione da 8 a 10 anni e con il pagamento di 2 miliardi di risarcimento alla famiglia del paziente nonché con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

3-ter. Chiunque accerti la morte per arresto cardio-circolatorio senza rispettare i parametri stabiliti dall'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582 e in contrasto con la presente legge nella parte relativa al consenso è punito con la reclusione da 4 a 5 anni e con il pagamento di un miliardo di risarcimento alla famiglia del paziente.

21. 5. Cè, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Chiunque procuri — pur senza scopo di lucro — un organo o un tessuto prelevato abusivamente da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai

sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, è punito con la reclusione fino a due anni. Se il fatto è commesso da personale che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea fino al massimo di cinque anni dell'esercizio della professione.

21. 4. Garra.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Chiunque riceve denaro o altra utilità o ne accetta la promessa per consentire al prelievo dei propri organi o quello di altra persona è punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa di 300 milioni.

21. 6. Cè, Bianchi Clerici.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Criteri di scelta dei dirigenti degli enti pubblici e a capitale pubblico)

BECCHETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

fonti giornalistiche non smentite né dal Governo né dall'ente Poste Spa danno notizia di una massiccia occupazione di posizioni dirigenziali in uffici periferici e centrali dell'ente, o di assegnazione a quegli uffici, di personale dipendente legato a vario titolo al partito dei DS ed alla Cgil;

pur essendo le Poste Spa una società di diritto privato, essa è posseduta dal Tesoro e su di essa pendono pesantissimi rilievi della Corte di conti e procedure dell'Unione europea per aiuti di Stato;

tale società perde quotidianamente miliardi e la ristrutturazione prevista dal piano d'impresa approvato prevede espressamente l'utilizzo delle potenzialità esistenti e non un « piazza pulita » con occupazione di posti, come parrebbe essere nelle intenzioni del Governo e come parrebbe desumersi dalla continuità tra Vaciago e Passera —:

quali siano i criteri adottati per la scelta dei nuovi dirigenti degli enti pubblici e a capitale pubblico. (3-03298)

(26 gennaio 1999)

(Sezione 2 – Sviluppo del Mezzogiorno)

MARIO PEPE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il 22 dicembre 1998 Governo, organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei

datori di lavoro, Conferenza dei Presidenti delle regioni, UPI e ANCI hanno siglato il Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione;

nel campo dell'intervento pubblico per la promozione di iniziative a sostegno dello sviluppo locale il Patto prevede, dopo l'attuazione di 12 patti territoriali già approvati, un bando di gara per la selezione di altri 9 patti territoriali, la sottoscrizione di nuovi contratti d'area, il recupero del ritardo nelle erogazioni per quanto riguarda i contratti di programma;

nel campo degli investimenti pubblici, il Patto prevede l'approvazione, entro il 15 febbraio 1999, delle intese istituzionali di programma e dei primi accordi-quadro con le regioni Lombardia, Toscana, Umbria, Marche e Sardegna; l'approvazione, entro il 30 aprile 1999, delle intese di programma con le restanti sette regioni meridionali e l'avvio delle intese con le restanti regioni;

il Governo si è impegnato ad accelerare l'attuazione del ciclo di programmazione dei fondi strutturali comunitari 94-99 al fine di concentrare l'obiettivo del 70 per cento dei fondi erogati entro il 1999 nelle aree dell'obiettivo 1 nonché a concludere, nel luglio 1999, la prima fase di programmazione per gli investimenti pubblici da realizzare con i fondi comunitari 2000-2006;

il Mezzogiorno, fino ad oggi penalizzato dai meccanismi e dagli interventi attuati, necessita di una seria e organica politica di sviluppo finalizzata all'indivi-

duazione di un progetto mirato soprattutto nelle aree più deboli ed emarginate —:

quale tipo di concertazione verrà attuata tra il Dipartimento Politiche per lo Sviluppo e la neo *holding* « Sviluppo Italia », al fine di trovare una metodologia coerente, funzionale ed efficiente che sappia affrontare senza intralci burocratici o contrasti di guida egemonica dei processi le questioni del Sud, e se non ritenga opportuno intraprendere un'azione di concerto con gli enti territoriali, regioni e province (condizione indispensabile per la realizzazione degli obiettivi del Patto a seguito dell'ampio lavoro di delegificazione avviato) al fine di individuare « aree pilota » dove attuare e verificare concreti progetti di promozione produttiva e conseguire l'obiettivo di uno sviluppo autopropulsivo. (3-03299)

(26 gennaio 1999)

(Sezione 3 – Referendum elettorale)

CAMBURSANO, PISCITELLO, BORDON, DANIELI, DI CAPUA, ORLANDO, SICA, POZZA TASCA, VELTRI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — Per sapere — premesso che:

la Corte costituzionale ha ammesso a referendum il quesito posto da 687.000 cittadini italiani, tendente ad eliminare la quota proporzionale dell'attuale sistema elettorale;

il Ministro per le riforme istituzionali ha avanzato una proposta di modifica della legge elettorale, che però mantiene inalterata la quota proporzionale —:

se non ritenga più opportuno, dopo il pronunciamento della Consulta, che il Governo non intralci, con ipotesi legislative non omogenee al quesito, il cammino referendario, concedendo ai cittadini di pronunciarsi su un tema che li riguarda da vicino e sul quale soltanto sei anni or sono si sono già pronunciati a stragrande maggioranza, e se sia già stata individuata la

data in cui tenere la consultazione referendaria. (3-03300)

(26 gennaio 1999)

(Sezione 4 – Misure contro l'emigrazione clandestina dall'Albania)

MANTOVANO, FINI, SELVA e ARMAROLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso che:

la rivolta armata degli scafisti di Valona del 23 gennaio 1999, che ha portato al dissequestro dei gommoni adoperati per il trasporto dei clandestini fino alle coste italiane, conferma la situazione di grave illegalità nella quale si trova uno dei porti più importanti dell'Albania, l'incapacità o l'impossibilità della polizia albanese di eseguire qualsiasi controllo, il consapevole abbandono del territorio alla criminalità organizzata;

senza il controllo del porto di Valona riesce impossibile tentare di arginare gli scafi quando si trovano in mare, per la presenza a bordo di immigrati;

un efficace controllo a terra può essere perseguito esclusivamente consentendo, a seguito di accordi in tal senso con l'Albania, l'intervento attivo delle unità di polizia italiane già presenti oltre l'Adriatico, in funzione di supporto delle unità albanesi e in collaborazione con queste ultime;

in base a un *reportage* pubblicato dal *Corriere della Sera* del 22 gennaio 1999, che riferisce fonti dell'Unhcr, dalla frontiera del Kosovo in Albania non giunge alcuna massa di profughi: il che fa avanzare l'ipotesi, da verificare con appositi osservatori, che coloro che, arrivando in Italia, si qualificano kossovaresi, non lo sono effettivamente —:

se non ritenga necessario e urgente promuovere e concludere con l'Albania accordi tesi alla collaborazione attiva tra forze di polizia, nonché a consentire la verifica al confine fra Albania e Kosovo

della effettiva consistenza del flusso di profughi provenienti dalla provincia autonoma della Federazione serba. (3-03301)

(26 gennaio 1999)

(Sezione 5 – Interventi contro gli scafisti albanesi)

LAMACCHIA, BASTIANONI, RICCIOTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — Per sapere — premesso che:

la ripresa di venti di guerra nel Kosovo ha ridato ancora più fiato alla mafia degli scafisti albanesi che hanno ricominciato con più forza il traffico di clandestini sulle coste pugliesi;

l'allarme reale circa la presenza di 50 mila profughi kosovani ai confini dell'Albania diretti verso l'Europa pone in tutta la sua drammaticità l'ampiezza della questione, la cui soluzione non può più essere demandata solo al nostro Paese ma deve coinvolgere direttamente la Nato e l'Europa;

l'episodio accaduto a Valona, con gli scafisti che hanno sequestrato il capo della polizia e si sono fatti restituire i gommoni sequestrati, non solo evidenzia l'attuale incapacità del governo albanese a risolvere il problema ma è anche la dimostrazione concreta della capacità militare ormai raggiunta dalla mafia albanese;

questo episodio d'altronde non fa che riconfermare l'efferatezza di questi nuovi criminali, che più di una volta non hanno esitato a buttare in mare donne e bambini pur di sfuggire ai controlli o che in Italia usano violenze di ogni tipo per costringere le giovani albanesi alla prostituzione;

sembra d'altra parte evidente che se non si riuscirà a sconfiggere questa nuova « mafia balcanica » lì dove essa ha una delle sue roccaforti, sarà ben difficile colpire le sue basi operative in Italia ed in Europa;

in questa situazione, che mantiene tutte le sue incognite, con una crisi di tutta l'area balcanica che continua a perdurare, occorre trovare soluzioni operative che colpiscano questi trafficanti di carne umana salvaguardando coloro che ne rappresentano allo stesso tempo le vittime ed i clienti —:

come intenda il Governo, di concerto con l'Europa e la Nato, intervenire per porre fine ai traffici degli scafisti albanesi e dare un duro colpo alla cupola internazionale mafiosa che ha di fatto costituito sulle coste albanesi una delle sue roccaforti. (3-03302)

(26 gennaio 1999)

BORGHEZIO, CAVALIERE e BARRAL. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il triste spettacolo della « spedizione punitiva » portata a termine dagli scafisti a Valona, con il sequestro del locale capo della polizia, per recuperare i mezzi necessari ai loro traffici, pone interrogativi ai quali il Governo è tenuto a dare urgente risposta al Paese;

infatti, l'aver accettato i limiti imposti dall'Albania al ruolo della spedizione del nostro contingente militare e di forze di polizia in quel paese rende del tutto temerari ed inattendibili gli impegni solennemente assunti dal Governo stesso — ed in particolare dal Ministro dell'interno — a bloccare alla partenza nei porti albanesi il flusso dei clandestini verso le nostre coste —:

se non ritenga che — essendosi ormai verificata l'oggettiva impossibilità di controllare efficientemente le bande mafiose che agiscono indisturbate nella « scafo-repubblica » di Valona, con propaggini evidenti a Tirana — sia giunto il momento di dare alle forze di polizia ed a quelle militari poste a presidio delle nostre coste l'ordine di affondare scafi e scafisti immediatamente dopo l'abbandono in mare del carico dei clandestini, per mettere finalmente termine ad un traffico immondo di

carne umana, armi e droga che un paese civile ha il dovere di fermare con ogni possibile mezzo. (3-03303)

(26 gennaio 1999)

(Sezione 6 – Misure contro la criminalità nel centro-sud)

DI NARDO, MANZIONE, MIRAGLIA DEL GIUDICE, FRONZUTI e NOCERA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — Per sapere — premesso che:

la questione criminalità e la domanda di sicurezza dei cittadini sono drammaticamente all'ordine del giorno per una serie di eventi delittuosi verificatisi recentemente e che hanno toccato ogni angolo del Paese;

non a caso, da un recente sondaggio, subito dopo l'occupazione, la lotta alla criminalità viene considerata come l'altra priorità da affrontare con assoluta urgenza;

per il Mezzogiorno essa assume un rilievo ancora più forte perché condiziona la localizzazione di nuovi investimenti produttivi e quindi lo sviluppo e l'occupazione;

alla domanda di sicurezza avanzata da sindaci del Nord è stata data una sep-pure parziale ma pronta risposta in termini di potenziamento e coordinamento delle forze di polizia —:

quali risorse e quali energie il Governo intenda impegnare per garantire ai cittadini del centro sud la stessa risposta in materia di sicurezza e di lotta alla criminalità. (3-03304)

(26 gennaio 1999)

(Sezione 7 – Iniziative in favore della popolazione irachena)

GRIMALDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'ultima azione militare condotta dagli Stati Uniti contro l'Iraq ha investito

quartieri civili nella città di Bassora, provocando numerose vittime tra la popolazione;

si tratta dell'ultimo atto di uno stato di guerra continua che gli Stati Uniti hanno imposto senza alcun riferimento alle prescrizioni contenute nelle risoluzioni di sicurezza dell'ONU;

il pattugliamento delle zone di pretesa interdizione ai voli da parte di aerei militari statunitensi non ha altro obiettivo che quello di provocare incidenti e tensione;

in difesa delle vittime innocenti si è levata da ultimo la voce del Pontefice, che ha chiesto la fine dei bombardamenti, e due paesi membri permanenti del Consiglio di sicurezza, Francia e Russia, hanno avanzato nuove proposte per un controllo degli armamenti e la riduzione graduale dell'*embargo* —:

quali iniziative siano in corso da parte del nostro Governo in appoggio a tali proposte o, eventualmente, per formularne altre. (3-03305)

(26 gennaio 1999)

(Sezione 8 – Utilizzo dei fondi comunitari)

GUERRA e CHERCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'Unione europea si appresta a varare il finanziamento dei fondi strutturali per il periodo 2000-2006 —:

se l'Italia si presenti a questo appuntamento avendo utilizzato compiutamente le risorse comunitarie ad essa già assegnate e avendo effettuato le azioni idonee a garantire la migliore e più tempestiva utilizzazione dei nuovi finanziamenti.

(3-03306)

(26 gennaio 1999)

INTERROGAZIONI

*(Sezione 1 - Iniziative fieristiche dell'Ice)***A) Interrogazioni:**

VOLONTÈ. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

con l'interrogazione n. 3-02829 del 15 settembre 1998 veniva sollevata la problematica riguardante la contemporanea organizzazione di due « collettive » di pelli in Cina e Corea, da parte dell'Ice, con la rassegna Lineapelle Moscow organizzata dall'Unione nazionale industria conciaria, segnalandone l'inopportunità ed i danni che ne potevano derivare per le nostre aziende del settore;

delle due iniziative fieristiche, una a Seoul e l'altra a Pechino, la prima era stata annullata dall'istituto all'epoca dell'interrogazione, mentre si apprende, ora, che l'Ice si è dovuta ritirare anche dalla seconda —:

a chi debbano essere fatte risalire le responsabilità dei danni non risarciti alle aziende, all'erario e all'immagine del Paese. (3-03117)

(2 dicembre 1998).

VOLONTÈ. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

a giudizio dell'interrogante il ruolo dell'ICE non può ridursi a mero organizzatore fieristico, il numero delle mostre gestite dal medesimo va ridotto e comunque la consultazione con le associazioni di categoria è necessaria;

il predetto istituto ha lanciato negli ultimi mesi la « collettiva » per conterie a Seoul (Corea) che si svolgerà dal 23 al 25 settembre 1998 e la « collettiva » pelli e accessori presso la All China Leather Exhibition di Pechino (Cina) dal 23 al 26 novembre 1998;

la prima delle mostre è stata ufficializzata presso le aziende conciarie senza aver preventivamente avvisato la relativa associazione di categoria, sovrapponendosi, con evidenti danni, alla rassegna LineapelleMoscow che si svolgerà nello stesso periodo (23-25 settembre 1998), mentre la partecipazione alla fiera di Pechino è stata decisa contro il parere, ampiamente documentato dell'Unione nazionale dell'industria conciaria —:

se non ritenga opportuno intervenire presso l'Istituto nazionale per il commercio estero al fine di richiedere il rispetto delle direttive del dicastero emanate a riguardo e per evitare che il perpetuarsi di un tale atteggiamento nei confronti delle associazioni di categoria determini sia ulteriori deterioramenti degli investimenti delle aziende e delle associazioni interessate, sia un grave danno per i prodotti *made in Italy* nel mondo. (3-02829)

(Interrogazione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente sullo stesso argomento).

*(Sezione 2 - Attuazione della riforma dell'Ice)***B) Interrogazione:**

RIVOLTA. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

in data 25 marzo 1997 è stata approvata la legge « Riforma dell'Istituto nazio-

nale per il commercio estero», la quale prevedeva all'articolo 12, comma 2, che « Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione provvede alla rideterminazione della dotazione organica dell'Ice, previa rilevazione dei carichi di lavoro nelle forme previste dalla legislazione vigente, tenendo conto delle effettive esigenze della sede centrale, della riduzione del numero delle sedi periferiche, nonché della riorganizzazione della rete estera. Nel caso in cui dalla rilevazione di cui al precedente periodo emergesse la necessità di ridimensionare l'organico esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione sottoporrà al ministero del commercio con l'estero e al Ministro del tesoro un piano di mobilità, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni »;

nell'aprile 1996, l'allora amministratore delegato dell'Istituto, professor Fabrizio Onida, attuale presidente del consiglio di amministrazione, elaborò un piano di ridimensionamento triennale dell'organico che portava il numero degli addetti da 1140 a 650;

contrariamente agli impegni assunti dal Governo durante la discussione e l'approvazione del disegno di legge, gli ordini del giorno annessi, che dovevano consentire un più rapido esame del provvedimento senza peraltro mortificare le funzioni ed il ruolo del Parlamento, sono stati completamente disattesi:

a) non è stato reso pubblico alcun progetto globale di rilancio di iniziative promozionali e di sviluppo, di assistenza e di informazione a vantaggio delle imprese italiane operanti all'estero;

b) non si è proceduto ad alcuna iniziativa per poter organizzare le sedi estere in modo da poter fornire agli operatori italiani assistenza, strutture e personale a tempo determinato —:

se e come l'Ice intenda attenersi e cosa intenda fare per rispondere allo spi-

rito ed alla lettera della legge di riforma sopra citata, ed in particolar modo degli ordini del giorno annessi;

se corrisponda al vero l'ipotesi che l'Ice stia per procedere all'assunzione di nuovo personale da impiegare sul territorio nazionale senza che sia stato elaborato un circostanziato piano strategico sull'attività dell'istituto;

se corrisponda al vero che sono stati attuati accordi a titolo oneroso che prevedono la trasmissione di funzioni proprie dell'Istituto a organismi esterni senza che sia stato previsto alcun ritorno economico o di immagine a favore dell'Ice. (3-02878)

(22 settembre 1998).

(Sezione 3 - *Industria serica italiana*)

C) **Interrogazione:**

VOLONTÈ. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

è salito al 19,5 per cento il carico fiscale imposto dalle autorità cinesi sulle forniture di seta grezza e semilavorati di base, che penalizzano gli approvvigionamenti dell'industria serica italiana ed europea;

secondo la nostra ambasciata a Pechino, il *China national textil council* sta predisponendo un piano per assegnare il 15 per cento delle quote di esportazione direttamente ad un certo numero di imprese statali del settore serico per aiutarle a contenere le perdite e ad incrementare le vendite all'estero, soprattutto verso Usa ed Europa;

l'industria italiana del settore è fondata su un tessuto di piccole e medie imprese che difficilmente possono competere con un mercato dove convivono nella stessa filiera prodotti soggetti al controllo centralizzato da parte del Ministero del

commercio con l'estero cinese, prodotti parzialmente controllati e prodotti liberalizzati;

secondo i dati Istat, l'*export* di prodotti serici verso il Giappone è calato del 20 per cento e quello verso la Corea del Sud del 40 per cento (due mercati che pesano insieme per poco più di un decimo sulle vendite oltreconfine del *made in Italy*) —:

quali urgenti e concrete iniziative intenda adottare per far fronte a queste

pesanti interferenze del governo cinese e a questo oneroso prelievo fiscale, provvedimenti che risultano essere inaccettabili e contrari alle regole del commercio internazionale, che minano profondamente il tanto atteso processo di liberalizzazione dell'economia cinese e che rischiano di danneggiare le industrie italiane del settore, già fortemente penalizzate dal cosiddetto « doppio prezzo » che alimenta forti squilibri competitivi. (3-02883)

(23 settembre 1998).